

## DIVORZIO E LEGISLAZIONE FAMILIARE

Il tema del divorzio si sta ancora una volta proponendo alla attenzione della pubblica opinione, principalmente a seguito di una proposta di legge presentata dal deputato del PSI, on. Loris Fortuna, la quale dovrebbe essere presa in esame, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera, nel corso del mese di maggio.

Il progetto dell'on. Fortuna si ricollega a quelli proposti, nelle passate legislature, da altri esponenti del PSI (una prima volta dall'on. Luigi Renato Sansone, nel 1954; poi dallo stesso on. Sansone insieme con l'on. Giuliana Nenni, nel 1958), che, però, non ebbero seguito per fine di legislatura.

La proposta di legge dell'on. Fortuna è redatta nei seguenti termini (1):

« Il matrimonio potrebbe essere sciolto, su richiesta di uno dei coniugi, nei seguenti casi:

« 1) se l'altro coniuge sia stato condannato con una o più sentenze definitive: a) a cinque o più anni di reclusione o all'ergastolo per uno o più delitti non colposi; b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o delle figlie alla prostituzione, sfruttamento o favoreggiamento di tale prostituzione; c) a pena detentiva non inferiore a un anno per maltrattamenti o per qualsiasi altro reato commesso in danno del coniuge o dei discendenti;

« 2) se l'altro coniuge sia stato assolto per totale infermità di mente da uno dei reati di cui ai paragrafi b) e c) dell'articolo precedente;

« 3) se l'altro coniuge abbia abbandonato il tetto coniugale per un periodo non interrotto non inferiore a cinque anni e se vi sia stata fra i coniugi ininterrotta separazione legale o di fatto per non meno di cinque anni;

« 4) se l'altro coniuge, affetto da malattia mentale, si trova degente in ospedale psichiatrico o altro luogo di cura da non meno di cinque anni;

« 5) se l'altro coniuge, quale cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge italiano ».

---

(1) Cfr. ATTI PARLAMENTARI, Camera dei Deputati, IV Legislatura, Doc. n. 2630, *Proposta di legge d'iniziativa del Deputato FORTUNA*, presentata il 1° ottobre 1965, *Casi di scioglimento del matrimonio*.

\*

Rispetto ai precedenti progetti, in relazione ai quali si parlò di « piccolo divorzio », quello dell'on. Fortuna prevede un ambito di applicazione molto più vasto, adducendo, quale motivo sufficiente per lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l'abbandono del tetto coniugale per un periodo ininterrotto di cinque anni, e la separazione legale o di fatto per lo stesso periodo di tempo.

Si è fatto notare che l'attuale progetto, oltre che nella sostanza, differisce dai precedenti anche per il mutato clima politico nel quale verrebbe a inserirsi. Come è noto, l'on. Fortuna appartiene a un partito il quale, oggi, è organicamente inserito nella coalizione governativa, mentre ai tempi del progetto Sansone e di quello Sansone—Giuliana Nenni il PSI si trovava all'opposizione. Inoltre, il presidente della Commissione Giustizia della Camera è, ora, un socialista della corrente lombardiana, l'on. Franco Zappa, senza del quale (si fa rilevare) ben difficilmente la proposta di legge sarebbe stata iscritta all'ordine del giorno della Commissione per essere esaminata. Infine, il numero dei membri della Commissione presumibilmente favorevoli al divorzio sarebbe tale da superare, sia pure di poco, il numero di quelli che, si dice, siano certamente contrari.

In previsione della discussione del progetto dell'on. Fortuna, gli organi di stampa tendenzialmente divorzisti ci hanno ripetuto cose note, anche se dubbiamente provate: che esisterebbero, cioè, in Italia 600.000 coppie separate di fatto, le quali vivono in una situazione illegittima; e che, da sondaggi di opinione pubblica, gli italiani favorevoli al divorzio risulterebbero dieci milioni.

I divorzisti, ritenendo che il momento sia psicologicamente adatto, hanno organizzato diversi dibattiti, hanno fondato una Lega per l'Istituzione del Divorzio (LID) e hanno sollecitato l'invio di lettere di adesione all'on. Fortuna (è stato scritto che il parlamentare socialista ne avrebbe ricevute trentaseimila).

In questa breve nota non intendiamo affrontare la questione del divorzio nella sua complessità, ma **desideriamo solo proporre delle considerazioni (soprattutto di metodo) e rispondere ad alcune obiezioni** relative all'atteggiamento dei cattolici, **sperando di fornire un contributo all'indicazione di una via** sulla quale gruppi sociali di diversa ispirazione potrebbero convergere per dare ai problemi della famiglia una soluzione soddisfacente che non urti contro imperativi di « non fare » che si pongono alla coscienza di una parte almeno (e non certamente la minore) dei cittadini.

\*

Il punto di vista in cui ci collochiamo è quello di cattolici italiani, viventi nell'attuale momento storico, caratterizzato dalla presenza di un forte partito di ispirazione cristiana alla guida di

una comunità statale la cui composizione politico-sociale è pluralistica.

Da questo punto di vista, il tema del divorzio presenta almeno due aspetti: uno personale, l'altro istituzionale.

L'aspetto personale può essere sinteticamente delineato dicendo che, per un cattolico di retta coscienza, la richiesta del divorzio (inteso come scioglimento del vincolo di un matrimonio validamente contratto e consumato) rimane illecita e quindi gravemente peccaminosa, anche nell'ipotesi in cui il divorzio sia consentito dalla legislazione dello Stato (2). Va precisato che per i cattolici il matrimonio è anche sacramento e pertanto la forma per celebrarlo validamente e il tribunale competente per pronunciare l'eventuale nullità sono quelli ecclesiastici.

Ma l'aspetto che qui maggiormente interessa, perchè di esso si tratta, è quello **istituzionale**: è il fatto cioè che si vuole introdurre nell'ordinamento giuridico statale l'istituto del divorzio. Ciò premesso, **riteniamo, come cattolici, di non poter in coscienza prestare la nostra positiva cooperazione perchè ciò avvenga.**

Le ragioni della nostra opposizione — crediamo sia bene precisarlo subito — non scaturiscono da pure considerazioni giuridiche, quali possono essere quelle implicate nell'esistenza di una legislazione concordataria in Italia; e nemmeno sono di natura esclusivamente religiosa, quasi che l'atteggiamento negativo dei cattolici a riguardo del divorzio derivi soltanto dal fatto che essi sono membri di una società religiosa com'è la loro Chiesa.

Vi sono, invece, anche dei **motivi « laici », razionali, di costume, di tradizione**, profondamente radicati nella coscienza e nei sentimenti della maggioranza degli italiani in quanto cittadini. Sono gli stessi motivi che, agli albori del nostro Stato unitario, indussero dei legislatori di orientamento laicista (i cattolici, come è noto, non avevano parte di rilievo nella gestione della cosa pubblica in quella epoca) ad escludere il divorzio dalla legislazione civile varata nel 1865, pur non esistendo allora ragioni di natura concordataria.

Se i sondaggi di opinione pubblica — secondo quanto scrivono gli organi di stampa divorzisti — manifestano la presenza di dieci milioni di italiani che sarebbero favorevoli al divorzio, ne rimangono più di venti milioni (contando solamente gli elettori) che favorevoli non sono. Questa rilevante massa è costituita da persone delle quali solo una parte vota per la DC, per cui si può ragionevolmente ritenere che la discriminante tra divorzisti e non divorzisti passa al di dentro anche dei partiti di destra e di sinistra esplicitamente o implicitamente favorevoli al divorzio.

I cattolici impegnati ai vari livelli della vita pubblica hanno

---

(2) La richiesta di scioglimento del vincolo (divorzio) non va confusa con la dichiarazione di « nullità », poichè quest'ultima accerta che il vincolo non è mai esistito a motivo di impedimenti dirimenti.

la convinzione di interpretare la coscienza e i sentimenti di tali masse di cittadini e, di conseguenza, considerano come dovere anche civile il bisogno di garantirli e di tutelarli.

\*

Ma ci sono ragioni più di fondo che legittimano la nostra opposizione al divorzio e che vorremmo fossero pacatamente e seriamente valutate dalle forze politiche divorzistiche e dai gruppi di pressione che le fiancheggiano.

La prima è, per così dire, di natura giuridica e sociologica: siamo cioè convinti che l'introduzione del divorzio non solo indebolirebbe seriamente la stabilità del vincolo matrimoniale e danneggerebbe la debita educazione dei figli (il che sarebbe, oltre tutto, contrario allo spirito del dettato costituzionale), ma nemmeno contribuirebbe a migliorare la convivenza familiare. Non ci sembra, infatti, che l'istituzionalizzazione di uno strumento che facilita e generalizza la rottura del vincolo possa contribuire a rafforzare in concreto l'unione delle famiglie e, di conseguenza, a stimolare i loro membri all'esercizio di quelle virtù morali e civiche senza le quali ogni tipo di convivenza (e soprattutto quella familiare) non può svolgersi con la dovuta serenità e pace (3).

---

(3) Questi concetti sono stati recentemente espressi con particolare autorevolezza dalla CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA in un suo recente comunicato che qui riportiamo:

« Il consiglio di presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, a conoscenza delle proposte recentemente formulate per introdurre il divorzio in Italia, riafferma anzitutto quanto ha solennemente dichiarato il Concilio Vaticano II: "Non dappertutto la dignità di questa istituzione [la famiglia] brilla con identica chiarezza poiché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero amore e da altre deformazioni [...]". Il Concilio mettendo in chiara luce alcuni punti capitali della dottrina della Chiesa si propone di illuminare e confortare i cristiani e tutti gli uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale. L'intima comunione di vita e d'amore coniugale, fondata dal creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità. L'amore, ratificato da un impegno e più di tutto sancito da un sacramento del Cristo è indissolubilmente fedele nella prospera e nella cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito e di conseguenza è alleato da ogni adulterio e divorzio (« Gaudium et spes », nn. 47, 48, 49). Fa presente, a nome di tutto l'Episcopato, a tutto il popolo italiano la gravità della minaccia alla dignità della persona — con particolare riguardo alla donna ed ai figli — alla unità e tranquillità della famiglia, al bene della comunità italiana. Rivolge un pressante appello a tutti i rappresentanti responsabili della vita italiana ed a tutti i cittadini perché, in conformità alle indicazioni costituzionali, alla tradizione italiana ed alla coscienza cattolica sia difesa la famiglia fondata sul matrimonio indissolubile e siano evitate una grave offesa e una grave lesione all'istituto familiare. Impegna tutti i cattolici all'azione più consapevole e ferma in difesa della famiglia per la pace e la affermazione dei valori morali nel nostro Paese » (Cfr. *L'Italia*, 22 aprile 1966, p. 1).

La seconda ragione, invece, riguarda più specificamente il rapporto tra i valori etici e la legislazione dello Stato. Noi siamo, cioè, profondamente convinti che una legge introduttiva del divorzio contrasta con i parametri etici che la ragione umana, illuminata dalla rivelazione, coglie come dati obiettivi. Se pertanto si pretendesse che i cattolici diano un determinante contributo al varo di una eventuale legge permissiva del divorzio, si avanzerebbe una pretesa radicalmente in antitesi con le ragioni più profonde della presenza dei cattolici stessi alla guida della comunità statuale e della loro preminente responsabilità nella elaborazione delle leggi.

\*

Le sollecitazioni che i divorzisti rivolgono ai cattolici perché mutino atteggiamento si fondano, usualmente, sul richiamo ai concetti di « modernità » e di « democraticità ».

Per quanto riguarda la « modernità », siamo del parere che non tutto ciò che è moderno è per ciò stesso socialmente valido e moralmente buono. Nè il semplice fatto che la stragrande maggioranza delle legislazioni odierne accolga l'istituto del divorzio fornisce una legittimazione alla retta coscienza cattolica: tanto più che, per ammissione degli stessi divorzisti, le condizioni della famiglia nei Paesi nei quali il divorzio è legalizzato non sono migliori di quelle che esisterebbero in Italia.

Il riferimento alla « democraticità » sottintende, invece, una obiezione proveniente dai « laicisti » e dai « divorzisti », degna di essere seriamente considerata. Ci si chiede: come mai i cattolici, pur affermando il principio della « libertà di coscienza » (messo in luce anche dal Concilio Vaticano II) si oppongono all'introduzione di un istituto giuridico (il divorzio) che consentirebbe di compiere legittimamente un atto ritenuto non illecito dalla coscienza dei cittadini non cattolici?

Per rispondere a questa obiezione bisogna chiarire sinteticamente alcuni concetti preliminari.

Premettiamo, innanzitutto, che, rigorosamente parlando, il voto col quale un deputato (fosse anche cattolico) approva una legge introduttiva del divorzio non ha, dal punto di vista morale, la stessa natura della « domanda di divorzio » concretamente fatta da eventuali coniugi. Infatti, com'è ovvio, la legge, in sè e per sè, non scioglie vincoli matrimoniali effettivamente esistenti, ma soltanto rende possibile e legittima sul piano giuridico una eventuale domanda di scioglimento presentata dai coniugi. Tuttavia è pure ovvio che l'approvazione della legge costituisce la condizione senza la quale la concreta richiesta di divorzio da parte dei coniugi non sarebbe giuridicamente possibile.

Dato questo intimo rapporto condizionante, è chiaro che il comportamento dei diversi gruppi politici rappresentati in parlamento, di fronte all'alternativa se approvare o respingere un

disegno di legge istitutivo del divorzio, sarà anche determinato dal diverso modo in cui la coscienza dei parlamentari si atteggi nei confronti della natura morale dell'atto che la legge è destinata a rendere possibile (nel caso nostro: l'atto di « domanda del divorzio »). Orbene, quest'ultimo, alla retta coscienza cattolica si pone obiettivamente con la cogenza degli imperativi « negativi » e « proibenti », che si esprimono nella forma di obblighi di « non fare », di « divieti » vincolanti in ogni momento (« semper et pro semper »). Invece, alla coscienza (obiettivamente erronea, anche se soggettivamente in buona fede) dei « laicisti », la « domanda di divorzio » si pone come uno di quegli atti rientranti nella categoria delle leggi « permissive di fare », le quali, di natura loro, non impongono « divieti » obbliganti in permanenza, ma solamente consentono, a chi vuole, di liberamente compiere o non compiere una data azione.

In concreto, per un deputato cattolico, il votare una legge introduttiva del divorzio significa rendere giuridicamente possibili degli atti moralmente vietati in sè e per sè, quali sono, appunto, le eventuali « domande di divorzio ». Per un laicista, invece, significa solo togliere un ostacolo giuridico al compimento di atti ritenuti moralmente non negativi.

Dato questo diverso atteggiarsi delle coscienze, la pretesa dei « laicisti » che i cattolici assumano un atteggiamento favorevole alla legge sul divorzio appare ancor più immotivata di quanto lo sarebbe una analoga pretesa, da parte dei cattolici, che i « laicisti » — qualora si trovassero alla guida di un Paese in cui sia consentito il divorzio — contribuissero a votarne l'abrogazione nonostante il perdurare della loro convinzione sulla liceità morale e sulla opportunità sociale di questo istituto.

Da quanto sopra esposto, si può ora comprendere perchè la opposizione dei cattolici all'introduzione del divorzio non risulti in contraddizione con il principio della « libertà di coscienza » valido per tutti i gruppi sociali. Infatti, secondo la sintetica formulazione di tale principio, data dal Concilio Vaticano II nella Dichiarazione sulla libertà religiosa, « gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione [...], così che [...] nessuno sia **forzato ad agire contro la sua coscienza** nè sia impedito, **entro debiti limiti**, ad agire in conformità ad essa... » (4). Ora noi riteniamo che, opponendosi all'introduzione del divorzio, i cattolici non costringono nessuno « ad agire contro la sua coscienza », ma solamente limitano, per una serie di motivi che abbiamo sopra indicati e che riteniamo profondamente validi, l'ambito della legittimazione giuridica relativamente a un atto (domanda di divorzio) il quale, alla coscienza dei « laicisti », non si impone certo come cogente.

---

(4) Cfr. *Dichiarazione sulla libertà religiosa*, in *Concilio Ecumenico Vaticano II. Costituzioni - Decreti - Dichiarazioni*, ed. Ancora, Milano 1966, p. 455.

\*

Ovviamente il discorso non può terminare qui. Se opporsi al divorzio è, nelle presenti circostanze, un postulato della retta coscienza cattolica, è altrettanto doveroso preoccuparsi di apprestare delle istituzioni giuridiche capaci di **tutelare certi interessi** (personali e patrimoniali) **che possono trarre origine sia da rotture familiari sia da « unioni di fatto »**.

Senza dubbio, l'attuale legislazione familiare italiana è inadeguata rispetto ai « valori » che si sono venuti sempre più chiarendo e imponendo alla coscienza del corpo sociale, e anche nei confronti delle situazioni patologiche esistenti nella nostra società.

L'interrogativo che va posto è quello di sapere se, al di fuori della via divorzistica, sia possibile riformare la legislazione familiare (nei suoi vari aspetti civili, penali e procedurali) in modo che possa recepire i nuovi « valori » e, insieme, regolare le situazioni patologiche.

A noi sembra sia possibile dare una risposta affermativa, a condizione che il Governo e il Parlamento manifestino una **seria ed efficace volontà politica** di passare dalle enunciazioni verbali alla elaborazione di progetti di riforma; che a tale elaborazione diano il loro contributo **le persone competenti** di cui il nostro Paese dispone nel campo delle scienze psicologiche, giuridiche, sociologiche e morali; e che venga accolta, in via preliminare, una **piattaforma comune di principi** cui i progetti dovrebbero ispirarsi.

Per quanto riguarda quest'ultima condizione, riteniamo, in via indicativa, che una riforma del codice della famiglia, la quale sia insieme valida e aggiornata, debba fare riferimento, tra l'altro, ai seguenti principi:

— tutela prevalente e prioritaria della famiglia legittima (che il dettato costituzionale, all'art. 29, definisce « società naturale fondata sul matrimonio ») e di ciascuno dei suoi membri;

— parità dei coniugi, secondo quanto sancito dalla nostra Carta costituzionale;

— presa in considerazione delle « unioni di fatto » mediante il regolamento giuridico degli interessi (personali e patrimoniali) nascenti da tali unioni e che risultassero bisognosi di tutela, ci sia o meno il consenso (esplicito o implicito) del coniuge legittimo;

— riesame ed eventuale ampliamento, in sede civilistica, delle cause di « nullità » radicale del matrimonio, utilizzando le migliori conoscenze dei motivi influenti sulla capacità di intendere e di volere (quale è richiesta da un atto così importante come il consenso matrimoniale), rese possibili dal progresso delle scienze biologiche, psicologiche e mediche.

Pensiamo che su queste basi, ciascuna delle quali implica senza dubbio aspetti molto complessi che richiederanno un serio lavoro di approfondimento, sarà possibile rimuovere la riforma del diritto familiare dalle secche nelle quali l'hanno gettata i conflitti di coscienza sollevati dai progetti di divorzio elaborati di tanto in tanto da esponenti socialisti. Oltre tutto, sarà anche possibile ai cattolici uscire da una posizione puramente negativa e sviluppare, insieme con molti altri, un'azione positiva di riforma, aggiornata, adeguata alla situazione e non contraria ai valori etici condivisi dalla stragrande maggioranza del nostro popolo.

Riteniamo, infine, che, da questi presupposti inequivocabilmente non divorzistici, possano derivare soddisfacenti soluzioni giuridiche anche per quei casi « estremi », cui il progetto dell'on. Fortuna intenderebbe porre rimedio con l'istituzione del divorzio.

**Angelo Macchi**